



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, **GESTIONE E CONTROLLO** **ex D.Lgs. 231/01**

PARTE SPECIALE

Rev.02

BREDA ENERGIA S.p.A.

Headquarters
20099 Sesto S. Giovanni (Milan) - Italy,
Via G. Carducci, 125
Ph. +39 02 24419.1 - Fax +39 02 24419544
E-mail: info@bredaenergia.it
Web: <http://www.bredaenergia.it>

Legal address and Workshop
20126 Milan - Italy, Viale Sarca, 336
Ph. +39 02 64477.1
Share capital € 7.800.000,00
R.E.A. no. 1106100
Fiscal Code and
V.A.T. Code n.06877880156



FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE	3
I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	4
1. LE FATTISPECIE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 D.LGS. 231/2001).....	4
2. I CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI SOGGETTI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO.....	8
3. LE AREE A RISCHIO.....	8
4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	9
5. LE PROCEDURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL RISPETTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE.....	10
6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	12
I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	13
1. LA FATTISPECIE DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUES D.LGS. 231/2001).....	13
2. LE AREE A RISCHIO.....	14
3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	15
4. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	15
I REATI SOCIETARI	16
1. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25-TER D.LGS. 231/2001).....	16
2. LE AREE A RISCHIO.....	21
3. DESTINATARI - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	21
4. LE PROCEDURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL RISPETTO DEL MODELLO.....	23
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	24
I REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	26
1. LE FATTISPECIE DEI REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER D.LGS. 231/2001).	26
2. LE AREE A RISCHIO.....	27
3. DESTINATARI - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	27
4. LE PROCEDURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL RISPETTO DEL MODELLO.....	28
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	28
I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	30
1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E DI LESIONI COLPOSE COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO. (ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001).	30
2. LE AREE A RISCHIO.....	31
3. DESTINATARI - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	31
4. LE PROCEDURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL RISPETTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE.....	32
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	34



FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti che possono essere posti in essere dai dipendenti e dagli Organi Societari di Breda Energia Sesto Industria S.p.A. (di seguito Breda Energia), nonché dai suoi Agenti, Consulenti e Partner.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto dalla stessa prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare i principi procedurali che i dipendenti, gli Organi Societari, i Consulenti e Partner di Breda Energia sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche il “Modello”), adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001;
- b) fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, i principi cui devono ispirarsi gli strumenti esecutivi necessari per esercitare attività di controllo, monitoraggio e verifica.

L’individuazione delle aree a rischio rappresenta un’attività fondamentale per la costruzione del Modello.

In Breda Energia è stata effettuata, in sede di predisposizione del presente Modello, analizzando il contesto aziendale per individuare le attività ed i processi nei quali possano verificarsi elementi di rischio pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

Tale attività dovrà essere oggetto di periodico aggiornamento da parte dell’Organismo di Vigilanza, che dovrà ricevere l’opportuna cooperazione di tutti i settori aziendali ed i dipendenti assegnati.



I reati contro la Pubblica Amministrazione

1. Le fattispecie dei reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001).

La presente parte si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra Breda Energia e la Pubblica Amministrazione.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate agli articoli 24 e 25 del Decreto Legislativo n. 231/2001.

I) Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.).

Ai sensi dell'articolo 316-bis del codice penale, *"chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni"*.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata sia stata comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

ESEMPIO: uno o più dipendenti, a cui sia stata affidata la gestione dei fondi, li utilizzano per scopi diversi da quelli per i quali sono stati erogati.

II) Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.).

Ai sensi dell'articolo 316-ter del codice penale, *"salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."*

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore ad euro 3999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalla Comunità Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si realizza nel momento stesso in cui i finanziamenti sono ottenuti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato, a differenza della fattispecie precedente, si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

ESEMPIO: un dipendente, allo scopo di ottenere una erogazione da parte delle Comunità Europee, presenta alla competente autorità dei documenti falsamente attestanti l'esistenza in capo alla società di un requisito indispensabile per l'ottenimento del contributo.

III) Concussione (art. 317 c.p.).

Ai sensi dell'articolo 317 del codice penale, *"il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio,*



che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale od un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità che non gli sono dovute.

Tale forma di reato appare solo astrattamente configurabile in capo alla Breda Energia, in quanto la società non svolge attività qualificabili come pubblico servizio ed è difficile che i suoi dipendenti possano concorrere solo nel reato “ proprio” con un P.U. ed un incaricato di Pubblico Servizio.

IV) Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (art. 318-319-320 c.p.).

Ai sensi dell'articolo 318 del codice penale, “il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno”.

Ai sensi dell'articolo 319 del codice penale (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), “il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni”.

Ai sensi dell'articolo 320 del codice penale (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), “le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

È bene tenere presente che, ai sensi dell'articolo 321 del codice penale, “*le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità”.*

L'attività di pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di pubblica competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: il pubblico ufficiale accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

La corruzione si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

È opportuno ricordare che la corruzione rileva anche nel caso in cui sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri se questi sono considerati, secondo la legge italiana, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. L'articolo 322-bis del codice penale prevede, infatti, che “*le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio.*



Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".

ESEMPIO: un dipendente di Breda Energia offre una somma di denaro ad un funzionario di un ufficio pubblico allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività della società.

V) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Ai sensi dell'articolo 322 del codice penale, "chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

È opportuno ricordare che il reato rileva anche quando l'istigazione alla corruzione sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri, se questi sono considerati, secondo la legge italiana, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, in forza di quanto stabilito dall'articolo 322-bis del codice penale, sopra riportato.

VI) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).

Ai sensi dell'articolo 319-ter del codice penale, "se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni".

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo magistrato ma anche cancelliere od altro funzionario).

ESEMPIO: un dipendente offre un ingente somma al pubblico ministero che svolge le indagini in merito ad attività svolte da Breda Energia, per occultare fatti illeciti ed ottenere l'archiviazione del procedimento.

VII) Truffa in danno allo Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640 c. 2 n. 1 c.p.).

Ai sensi dell'articolo 640 del codice penale, "chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032.



La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".

Il reato previsto e punti dal secondo comma, numero 1, di tale norme si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere dagli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

ESEMPIO: un dipendente di Breda Energia, allo scopo di ottenere una licenza o una autorizzazione amministrativa, induce in errore i pubblici ufficiali incaricati facendo apparire agli stessi una falsa rappresentazione della realtà attraverso la produzione di documenti falsi.

VIII) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).

Ai sensi dell'articolo 640-bis del codice penale, *"la pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

La fattispecie può realizzarsi nel caso in cui, allo scopo di ottenere finanziamenti pubblici, si pongano in essere artifici o raggiri (ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo documentazione falsa), tali da "indurre taluno in errore e procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno".

ESEMPIO: un dipendente, allo scopo di ottenere delle erogazioni pubbliche, induce volontariamente in inganno i pubblici funzionari dell'ufficio competente a decidere della domanda attraverso il concorso di soggetti terzi, i quali attestino l'esistenza di situazioni fittizie.

IX) Frode informatica in danno allo Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.).

Ai sensi dell'articolo 640-ter del codice penale, *"chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante".

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico dell'ente pubblico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

ESEMPIO: alterazione di registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (iscrizione in albi, ecc.) ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse dell'azienda (es. mod. 770), già trasmessi all'Amministrazione. Può integrarsi il reato in esame anche qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.



2. I criteri per la definizione di Pubblica Amministrazione e di soggetti incaricati di pubblico servizio.

Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come “soggetti attivi” nei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie previste nel Decreto Legislativo citato.

I) I pubblici ufficiali.

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, del codice penale è considerato pubblico ufficiale, “agli effetti della legge penale”, colui il quale esercita una “pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Il secondo comma afferma che: “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico e dalla tutela di un interesse pubblico, e come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce, poi, in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”.

Vengono quindi definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di poteri deliberativi, autorizzativi o certificativi.

II) Gli incaricati di un pubblico servizio.

La definizione della categoria dei “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene nell'art. 358 c.p., il quale recita che “sono incaricati di un pubblico servizio, coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Affinché il servizio possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, così come la pubblica funzione, da norme di diritto pubblico; il servizio si caratterizza, tuttavia, per l'assenza di quei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa, che sono propri della pubblica funzione.

È opportuno ricordare che gli stessi criteri stabiliti dal nostro ordinamento per qualificare un soggetto come “pubblico ufficiale” od “incaricato di un pubblico servizio” valgono anche per i membri degli organi delle Comunità europee e per i funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, almeno ai limitati fini di cui all'articolo 322-bis del codice penale.

In ogni caso, Breda Energia cautelativamente considera contratti potenzialmente a rischio quelli stipulati con tutti i soggetti italiani od esteri a partecipazione statale, salvo che l'Organo di Vigilanza abbia specificamente verificato che tali soggetti non possano rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ai sensi della legislazione italiana.

3. Le aree a rischio.

Le principali attività che Breda Energia ha individuato al suo interno come aree a rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione sono le seguenti:

I) la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da Enti Pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni di partnership, di asset (complessi aziendali, partecipazioni, ecc.) od altre operazioni simili



caratterizzate ovunque dal fatto di essere svolte in contesto potenzialmente competitivo, intendendosi tale anche un contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura, l'ente appaltante avrebbe avuto possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato;

II) la partecipazione a procedure per l'ottenimento di concessioni, licenze od autorizzazioni da parte della Pubblica Amministrazione;

III) la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di Organismi Pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego.

4. I principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio.

Obiettivo di questa Parte Speciale del Modello è che tutti i destinatari, amministratori, dirigenti, dipendenti della società, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa Parte Speciale e dal Codice Etico, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto Legislativo n. 231/2001.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto - a carico di tutti gli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, degli agenti, dei consulenti commerciali, dei procacciatori, dei partners in joint-ventures e simili e dei Partner, tramite apposite clausole contrattuali - di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente da normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conclusione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta prassi diffusa) od a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- prestare dichiarazioni non veritiere ad Organismi Pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da Organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.



5. Le procedure specifiche da adottare per il rispetto del Modello di organizzazione.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, in relazione alle procedure nelle aree di rischio, saranno adottate le seguenti procedure.

I rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio.

Gli accordi di associazione con i Partner della società devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso - in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura - e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a Breda Energia. In particolare, gli accordi di Joint-Venture, associazione temporanea d'impresa, consorzi e di qualsiasi forma di partnership devono contenere un'espressa clausola di divieto di qualsiasi comportamento che possa costituire violazione delle disposizioni del Decreto, nonché della correlata normativa internazionale applicabile, o che possa sostanziarsi in una violazione del codice etico di Breda Energia, e devono prevedere, in caso di trasgressione di tale divieto, una clausola risolutiva espressa dell'accordo per giusta causa che legittimi il risarcimento del danno.

Gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a Breda Energia. In particolare, i contratti con agenti, consulenti commerciali e procuratori d'affari devono contenere un'espressa clausola di divieto di qualsiasi comportamento che possa costituire violazione delle disposizioni del Decreto, nonché della correlata normativa internazionale applicabile, o che possa sostanziarsi in una violazione del codice etico di Breda Energia, e devono prevedere, in caso di trasgressione di tale divieto, una clausola risolutiva espressa dell'accordo per giusta causa che legittimi il risarcimento del danno.

Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura.

Le dichiarazioni rese ad Organismi Pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Per ogni operazione a rischio deve essere compilata dal responsabile interno un'apposita Scheda di Evidenza da tenere aggiornata nel corso dello svolgimento della procedura, avvalendosi a tal fine di apposita "check list" da cui risultino i seguenti elementi.

- a)** La descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa.
- b)** La Pubblica Amministrazione che ha competenza sulla procedura che forma oggetto dell'operazione.
- c)** Il nome del responsabile interno dell'operazione (con gli estremi od allegare copia della lettera di nomina), con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale.
- d)** La dichiarazione rilasciata dal responsabile interno da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non è incorso in reati considerati dal Decreto Legislativo n. 231/2001.
- e)** Il nome di eventuali soggetti nominati dal responsabile interno a cui, ferma restando la responsabilità di quest'ultimo, vengono delegate alcune funzioni, con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale.



f) La dichiarazione rilasciata da tali soggetti, delegati dal responsabile interno, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione.

g) L'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione.

Si tratterà, in particolare, di indicare dettagliatamente almeno gli adempimenti qui di seguito elencati per la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta:

- invio della manifestazione d'interesse a partecipare al procedimento,
- invio dell'offerta non vincolante,
- invio dell'offerta vincolante,
- altri passaggi significativi della procedura,
- garanzie rilasciate,
- esito della procedura,
- conclusione dell'operazione;

Per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti, dovranno, invece, essere indicati almeno:

- richiesta del finanziamento,
- passaggi significativi della procedura,
- esito della procedura (ad esempio: sospensione sine die della gara, mancato invito alla gara, assegnazione positiva, assegnazione ad altro concorrente, ecc.),
- rendiconto dell'impiego delle somme ottenute con l'erogazione, contributo o finanziamento pubblico.

h) L'indicazione di eventuali collaboratori esterni incaricati di assistere la società nella partecipazione della procedura (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta dei collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo d'incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate).

i) La dichiarazione rilasciata dai suddetti collaboratori esterni da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione.

l) L'indicazione di eventuali Partner individuati ai fini della partecipazione congiunta alla procedura (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partner stessi nonché sulla composizione del loro assetto azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate, e con riferimento anche all'ipotesi di previsione di una maggior contribuzione da parte di Breda Energia a vantaggio dei Partner stessi).

m) La dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner, riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno a improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza ed alla più stretta osservanza delle disposizioni di legge.

n) Altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio (quali, ad esempio, i movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa).

Il responsabile interno dovrà, in particolare:

- informare l'Organismo di Vigilanza di Breda Energia in merito all'apertura dell'operazione, trasmettendo allo stesso i dati iniziali della scheda;
- tenere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza della società la scheda stessa, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura;
- informare l'Organo di Vigilanza della chiusura dell'operazione.



6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

Fra i compiti dell'Organismo di Vigilanza vi sono i seguenti.

I) Curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate per assicurare una compilazione omogenea e coerente delle Schede; per illustrare gli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; per stabilire i limiti entro i quali non sia necessaria l'utilizzazione di alcune delle voci della Scheda di Evidenza.

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate, a cura dell'Organismo di Vigilanza, su rapporto cartaceo o informatico.

II) Verificare periodicamente con il supporto delle altre funzioni competenti il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione o la qualifica richiesta al delegato non risponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno.

III) Verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti - la validità delle clausole finalizzate:

- all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del decreto;
- alla possibilità di Breda Energia di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- all'attuazione dei meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni del Modello di organizzazione o del Codice Etico,

e suggerirne l'aggiornamento tutte le volte che ciò risulti necessario od opportuno.

In ragione dell'attività attribuita all'Organismo di Vigilanza nel presente Modello, ad esso deve essere garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante al fine del monitoraggio delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale.



I reati contro la personalità individuale

1. La fattispecie dei reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001).

I) Prostituzione minorile e pornografia minorile, anche virtuale (artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies c.p.).

Ai sensi dell'articolo 600-bis del codice penale (Prostituzione minorile, modificato con L. 38/06) *"chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 ad euro 154.937.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore ad euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi".

Ai sensi dell'articolo 600-ter del codice penale (Pornografia minorile, modificato con L. 38/06), *"chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.*

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 ad euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità".

Ai sensi dell'articolo 600-quater del codice penale (Detenzione di materiale pornografico, modificato con L. 38/06) *"chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.*

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità".

Ai sensi dell'articolo 600-quater 1 del codice penale (Pornografia virtuale, introdotto con L. 38/06) *"le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.*

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".

Ai sensi dell'articolo 600-quinquies del codice penale (Iniziativa turistica volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), *"chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 ad euro 154.937".*



Così come per le altre fattispecie di reato con riguardo alle quali sorge la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/01, anche i delitti sopra richiamati devono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'impresa.

Tali reati appaiono, perciò, solo astrattamente configurabili in capo a Breda Energia, dal momento che è, per essi, praticamente impossibile individuare la sussistenza di un interesse o vantaggio per l'Ente.

II) Riduzione in schiavitù e tratta di persone o di schiavi (artt. 600-601-602 c.p.).

Ai sensi dell'articolo 600 del codice penale (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) *“chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

Ai sensi dell'articolo 601 del codice penale (Tratta di persone), *“chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

Ai sensi dell'articolo 602 del codice penale (Acquisto e alienazione di schiavi), *“chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

2. Le aree a rischio.

Per quanto riguarda i reati connessi alla schiavitù, oltre a ricordare che tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta.

Fermo restando che Breda Energia intende prevenire la commissione anche dei reati di prostituzione minorile e pornografia minorile previsti dagli articoli da 600-bis a 600-quinquies del codice penale, imponendo a tutti i destinatari del presente modello il rispetto dei principi del Codice Etico e delle istruzioni emanate in materia di utilizzo degli strumenti informatici, di Internet e della posta elettronica da parte dei dipendenti, l'unica area a rischio (ex D.Lgs. 321/01) di commissione di reati contro la libertà individuale, nell'interesse della società, nell'ambito dell'attività di Breda Energia è costituita dalla instaurazione di relazioni commerciali con Partner o fornitori che possano illegalmente procacciarsi la forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.



3. I principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio.

Obiettivo di questa Parte Speciale del Modello è che tutti i destinatari, amministratori, dirigenti, dipendenti della società, nonché collaboratori esterni e partner, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa Parte Speciale e dal Codice Etico, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto Legislativo n. 231/2001.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto - a carico di tutti gli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni e dei Partner, tramite apposite clausole contrattuali - di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato contro la libertà individuale sopra considerate (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/01);

- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Proibisce, in particolare, che i propri dipendenti e collaboratori utilizzino gli strumenti informatici messi a loro disposizione per la distribuzione, divulgazione, diffusione od anche solo per la detenzione di materiale pornografico o pedopornografico, anche virtuale.

In ossequio a quanto stabilito nel Codice Etico adottato da Breda Energia, che prevede l'impegno della società a garantire l'integrità fisica e morale dei suoi dipendenti e dei suoi collaboratori, e ad assicurare condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri, Breda Energia si impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti, collaboratori e Partner commerciali e fornitori la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile ed a quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza.

A tal fine, i Partner commerciali ed i fornitori di Breda Energia dovranno impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi di legge in tema di:

- tutela del lavoro minorile e delle donne (con particolare riferimento alle Convenzioni adottate dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro in materia di divieto del lavoro forzato, di libertà di associazione e diritto di avviare trattative collettive, di divieto del lavoro minorile, di non discriminazione nel settore occupazionale);

- condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;

- diritti sindacali o, comunque, di associazione e rappresentanza.

4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

Fra i compiti dell'Organismo di Vigilanza vi sono i seguenti.

I) Verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti, la validità delle clausole finalizzate:

- all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto;
- alla possibilità di Breda Energia di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- all'attuazione dei meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni del Modello di organizzazione o del Codice Etico;

e suggerirne l'aggiornamento tutte le volte che ciò risulti necessario od opportuno.

II) Richiedere a Partner commerciali e fornitori di Breda Energia tutta la documentazione che risulti necessaria per verificare il rispetto delle suddette prescrizioni.

III) Intraprendere visite ispettive presso i Partner commerciali e fornitori di Breda Energia, in tutti i casi in cui ciò appaia indispensabile per verificare il rispetto delle prescrizioni dettate dal Modello di organizzazione o dei principi stabiliti nel Codice Etico.



I reati societari

1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001).

Il D.Lgs. 61/2002 ha introdotto la previsione di sanzioni pecuniarie a carico dell'ente in caso di commissione di reati societari ed ha previsto l'inserimento nel D.Lgs. 231/2001 dell'art. 25-ter, che introduce specifiche sanzioni a carico dell'ente "in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica".

Ancorché il testo di tale articolo non menzioni esplicitamente i due elementi che caratterizzano il D.Lgs. 231/2001 (il Modello di organizzazione, gestione e controllo e l'Organismo di Vigilanza) il riferimento ad essi può ritenersi implicito per effetto dell'inquadramento della norma nella disciplina citata.

Anche a prescindere da un'espressa previsione normativa, Breda Energia ha ritenuto, comunque, opportuno predisporre un Modello di organizzazione, gestione e controllo che tenga conto anche dei reati indicati nell'articolo 25-ter del Decreto Legislativo n. 231/01 ed ha, quindi, predisposto la presente Parte Speciale; ciò anche nell'ottica di assicurare la trasparenza delle procedure e dei processi interni all'impresa, che costituisce uno degli obiettivi del Codice Etico adottato dalla società. La presente Parte Speciale si riferisce, quindi, in particolare, ai reati societari. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001.

I) False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.1 e 3 c.c.).

Ai sensi dell'articolo 2621 del codice civile, *"salvo quanto previsto dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a un anno e sei mesi.*

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità e le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta".

Ai sensi dell'articolo 2622 del codice civile, *"gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti a querela della persona offesa con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.



Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al comma 1 è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta".

Il reato di false comunicazioni sociali si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non corrispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, idonei a indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero mediante l'omissione, con la stessa intenzione, di informazione sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Va, peraltro, precisato che:

- la condotta (commissiva od omissiva) deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- il reato di cui all'art. 2622 c.c. è punibile a querela di parte, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri Enti Pubblici, dell'Unione Europea o che si tratti di società quotate, nel qual caso è prevista la procedibilità d'ufficio;
- soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

ESEMPIO di false comunicazioni sociali (bilancio): l'Amministratore Delegato (o il Liquidatore o il Direttore Generale), ignora l'indicazione del Responsabile Amministrativo circa l'esigenza di un accantonamento (rettifica) al fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente, ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto; ciò al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale (artt. 2446 e 2447 c.c.).

II) Falso in prospetto (art. 2623 c.c.).

Ai sensi dell'articolo 2623 del codice civile, "chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto espone false informazioni o occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni".

Tale condotta criminosa consiste nell'espone false informazioni ovvero nell'occultare dati o notizie all'interno dei prospetti (documenti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio) secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi.



Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere idonea a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- il reato in questione viene configurato come delitto ovvero contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno di destinatari dei prospetti un danno patrimoniale.

III) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.).

Ai sensi dell'articolo 2624 del codice civile, *"i responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazioni, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.*

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni".

Tale condotta criminosa consiste in false attestazioni od occultamento d'informazioni, nelle relazioni od in altre comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, da parte dei responsabili della società di revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere idonea a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- il reato in questione viene configurato come delitto ovvero contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno di destinatari dei prospetti un danno patrimoniale.

Soggetti attivi del reato sono i responsabili delle società di revisione, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di Breda Energia e i suoi dipendenti potrebbero essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. È, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società sottoposta a revisione, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

IV) Impedito controllo (art. 2625 c.2 c.c.).

Ai sensi dell'articolo 2625 del codice civile, *"gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa".*

L'unica condotta rilevante, ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/01, è quella descritta al secondo comma: il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

ESEMPIO: un funzionario della Società non fornisce ad un membro del Collegio Sindacale i documenti da questo richiesti nell'esercizio delle proprie attività di controllo, quali, ad esempio, i documenti concernenti le azioni legali intraprese dalla società per il recupero crediti. La condotta degli Amministratori (che si possono avvalere di propri diretti collaboratori) si può tradurre in azioni che non rispettino la richiesta di informazioni da parte del Collegio Sindacale anche in tema di applicazione alla società di una specifica normativa, mediante l'occultamento, anche accompagnato da artifici, della documentazione utile a rappresentare i processi applicativi in sede aziendale di tale legge (ad esempio, esibizione parziale o alterata di detta documentazione).



V) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).

Ai sensi dell'articolo 2632 del codice civile, *“gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”*.

Tale ipotesi delittuosa si configura quando il capitale della società viene formato o aumentato fittiziamente, mediante una serie di operazioni espressamente indicate nella norma: con l'attribuzione di azioni per una somma inferiore al loro valore nominale; con la sottoscrizione reciproca di azioni di altre società; sopravvalutando in modo rilevante i conferimenti di beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

ESEMPIO: gli amministratori danno luogo ad un aumento del capitale sociale per mezzo dell'offerta di azioni per un valore inferiore a quello dichiarato.

VI) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).

Ai sensi dell'articolo 2626 del codice civile, *“gli amministratori che, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”*.

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale (e, quindi, in violazione di quanto stabilito dagli articoli 2412, 2445, 2446 e 2447 del codice civile), alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci od alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Si tratta di un reato proprio: soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori della società.

VII) Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.).

Ai sensi dell'articolo 2627 del codice civile, *“salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno”*.

Le restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

VIII) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali (art. 2628 c.c.)

Ai sensi dell'articolo 2628 del codice civile, *“gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”*.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge”.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che, se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio, in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.



IX) Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.).

Ai sensi dell'articolo 2629 del codice civile, *“gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danni ai creditori (reato di danno).

Si tratta di un reato proprio, perché soggetti attivi possono essere i soli amministratori.

Una causa particolare di estinzione del reato è prevista dal secondo comma dell'articolo 2629, che esclude la punibilità nel caso in cui il danno ai creditori sia stato risarcito prima del giudizio.

X) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Ai sensi dell'articolo 2636 del codice civile, *“chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.*

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il fatto che la responsabilità della società, ai sensi del D.Lgs. 231/01, sia configurabile solo quando la condotta sia realizzata nell'interesse dell'ente rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell'Ente. Soggetti attivi del reato possono, però, essere anche coloro che non rivestono la qualifica di amministratori e, quindi, ad esempio, anche i soci.

ESEMPIO: l'Amministratore Delegato, anche avvalendosi dei suoi collaboratori, provvede a presentare all'Assemblea, in relazione ad un determinato ordine del giorno, atti e documenti falsi o non completi o comunque alterati in alcuni suoi contenuti (idonei ad influenzare la maggioranza dei soci), allo scopo di indurre l'assemblea ad approvare una puntuale delibera su uno specifico argomento. Resta fermo che il reato non si verifica allorché la maggioranza sarebbe stata ugualmente raggiunta anche senza una condotta illecita dell'Amministratore.

XI) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Ai sensi dell'articolo 2637 del codice civile, *“chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.*

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale delle società.

È opportuno precisare che:

- per “notizia” deve intendersi una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto: non possono essere considerate “notizie” né le semplici voci, né le previsioni di tipo soggettivo;
- la notizia è da considerare falsa “quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare”;
- per “altri artifici” si deve intendere “qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi” (è, cioè, sufficiente una situazione di pericolo, indipendentemente dal verificarsi di una variazione artificiosa dei prezzi);
- non viene ravvisato l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano state dirette solo a poche persone.



XII) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Ai sensi dell'articolo 2638 del codice civile, *"gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società, o enti e i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni".

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti a vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

2. Le aree a rischio.

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

- I)** la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale che riguardino la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (ivi compreso, in particolare, il bilancio d'esercizio);
- II)** la predisposizione di prospetti informativi;
- III)** le operazioni sul capitale sociale;
- IV)** la predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati e notizie relativi alla società, specialmente quelli che riguardino la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

3. Destinatari - Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti della società, nonché a comportamenti posti in essere da collaboratori esterni e Partner.

Obiettivo della presente parte è che tutti destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possono essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati societari.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.



Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole del presente Modello, i destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico adottato da Breda Energia e tutta la documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella società, nonché le istruzioni ed i regolamenti interni predisposti per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni riservate e per la redazione di bilanci e relazioni.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, è obbligatorio attenersi ai seguenti principi generali di condotta.

- Astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati societari.
- Astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.
- Tenere un comportamento corretto e trasparente assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne e del Codice Etico adottato da Breda Energia, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi e di presentare i dati e le informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

- Osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali, che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo.

In ordine a tal punto, è fatto espresso divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni di Breda Energia al di fuori dei casi previsti dalla legge, perché ciò può ledere l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere, in qualunque modo, alla formazione od all'aumento fittizi del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli.

- Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tal punto, è fatto divieto di:

- tenere comportamenti che impediscano materialmente o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale;
- porre in essere, in occasione delle assemblee dei soci, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

- Astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolenti, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. In ordine a tal punto, è fatto espresso divieto di pubblicare o divulgare notizie false e di porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o



ingannatorio suscettibili di determinare riflessi su strumenti finanziari ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo.

- Effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tal punto, è fatto divieto di:

- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti dell'autorità in questione, tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla normativa di settore, nonché la trasmissione dei dati e documenti, previsti dalle norme in vigore, specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede d'ispezione.

4. Le procedure specifiche da adottare per il rispetto del Modello di organizzazione.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra saranno adottate le procedure specifiche di seguito indicate, che, in relazione ad ogni singola area a rischio, devono essere rispettate da tutti i destinatari ad integrazione delle altre procedure aziendali esistenti.

I) Attività di formazione del bilancio e, in particolare, predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci e mercato in generale relative alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società (ad esempio, bilancio d'esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione).

I suddetti documenti devono essere redatti in modo tale che sia garantito il rispetto dei seguenti principi.

- I dati e le informazioni, fornite da ciascuna funzione aziendale al fine della redazione dei documenti volti a rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società devono:

- rispondere a principi di chiarezza e completezza;
- essere interpretate in conformità ai criteri contabili utilizzati per la elaborazione dei dati;
- essere fornite alla direzione amministrativa nel rispetto della tempistica stabilita dalla stessa direzione;
- essere trasmesse alla direzione amministrativa della società, con l'identificazione dei soggetti che hanno provveduto alla elaborazione dei dati;

- Le valutazioni delle singole voci del bilancio e delle relazioni infrannuali devono essere eseguite in conformità delle disposizioni del codice civile e delle altre norme di legge vigenti, interpretate ed integrate dai principi contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri.

- I documenti volti a fornire una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società devono esporre e illustrare tutte le informazioni e i dati, anche di carattere complementare, da ritenersi necessari al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione della società.

Al fine di garantire il rispetto di tali principi, gli organismi aziendali competenti per la predisposizione del bilancio e di qualunque comunicazione indirizzata ai soci o ai terzi che riguardi la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società devono consultare l'Organismo di Vigilanza prima del compimento di attività nelle aree a rischio, così come identificate nella presente Parte Speciale.



II) Operazioni relative al capitale sociale.

Tutte le operazioni sul capitale sociale di Breda Energia, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle norme di legge, delle procedure stabilite nel presente Modello e dei principi enunciati nel Codice Etico adottato dalla società.

In particolare, le operazioni di acquisto di azioni proprie devono essere preventivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza perché possa fornire il suo parere.

III) Attività di controllo e revisione dei bilanci e degli altri documenti relativi alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società.

È fatto espresso divieto a chiunque di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente (mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti) o che, comunque, costituiscano ostacolo allo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale della società (in particolare, anche da parte del Collegio Sindacale).

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto concerne i reati societari, i compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01, sono i seguenti.

I) L'Organismo di Vigilanza ha il compito di curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle attività a rischio, come individuate nella Parte Speciale.

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate, a cura dell'Organismo di Vigilanza, su supporto cartaceo o informatico.

In particolare, l'Organismo di vigilanza è anche tenuto a verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti, la validità delle clausole finalizzate:

- all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 231/01;
- alla possibilità di Breda Energia di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- all'attuazione dei meccanismi sanzionatori, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni del Modello di organizzazione o del Codice Etico,

ed a suggerirne l'aggiornamento tutte le volte che ciò risulti necessario od opportuno.

II) Con riferimento, in particolare, al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, l'Organismo di Vigilanza provvede:

- al monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
- all'esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed all'effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- alla vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire la concreta autonomia degli organi preposti al controllo delle attività aziendali.

III) Con riferimento alle altre attività nelle aree a rischio di commissione di reati, l'Organismo di Vigilanza provvede:

- al compimento di verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne, delle regole stabilite dal presente Modello di organizzazione e dei principi enunciati nel Codice Etico adottato da Breda Energia;



- al compimento di verifiche periodiche sull'effettuazione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
- al monitoraggio sull'efficacia delle verifiche a prevenire la commissione dei reati in genere e di quelli previsti dal D.Lgs. 231/01 in particolare;
- all'esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed all'effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- alla formazione di base verso tutti i responsabili di funzione, affinché conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio (norme di legge, sanzioni, principi contabili, ecc.) e su tutta la normativa rilevante in relazione ai reati individuati dal D.Lgs. 231/01.

In ragione dell'attività attribuita all'Organismo di Vigilanza nel presente Modello, ad esso deve essere garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante al fine del monitoraggio delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale.



I reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. Le fattispecie dei reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.Lgs. 231/2001).

La Legge 14 gennaio 2003 n. 7, con cui è stata ratificata la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, ha introdotto nel Decreto Legislativo n. 231/2001 l'articolo 25-quater.

In esso non sono specificamente elencati i reati per i quali è prevista una responsabilità dell'ente ma sono solo richiamati, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e, al terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al primo comma ma posti in essere in violazione del disposto dell'articolo 2 della Convenzione di New York.

A scopo esemplificativo, qui di seguito si descrivono brevemente alcune fattispecie delittuose che rientrano nella previsione dell'articolo 25-quater del Decreto Legislativo n. 231/2001.

I) Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.).

Ai sensi dell'articolo 270-bis del codice penale (Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico) *“chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro a otto anni”*.

II) Finanziamento del terrorismo (art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999).

Stabilisce l'articolo 2 della Convenzione di New York sulla repressione del finanziamento del terrorismo, ratificata dallo Stato Italiano e recepita nel nostro ordinamento con L. 7/03, che *“1. Any person commits an offence within the meaning of this Convention if that person by any means, directly or indirectly, unlawfully and wilfully, provides or collects funds with the intention that they should be used or in the knowledge that they are to be used, in full or in part, in order to carry out: (a) an act which constitutes an offence within the scope of and as defined in one of the treaties listed in the annex; or (b) any other act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, or to any other person not taking an active part in the hostilities in a situation of armed conflict, when the purpose of such act, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a government or an international organization to do or to abstain from doing any act.*

2. (a) On depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, a State Party which is not a party to a treaty listed in the annex may declare that, in the application of this Convention to the State Party, the treaty shall be deemed not to be included in the annex referred to in paragraph 1, subparagraph a. the declaration shall cease to have effect as soon as the treaty enters into force for the State Party, which shall notify the depositary of this fact; (b) when a State Party ceases to be a party to a treaty listed in the annex, it may make a declaration as provided for in this article, with respect to that treaty.

3. For an act to constitute an offence set forth in paragraph 1, it shall not be necessary that the funds were actually used to carry out an offence referred to in paragraph 1, subparagraphs (a) or (b).

4. Any person also commits an offence if that person attempts to commit an offence as set forth in paragraph 1 of this article.

5. Any person also commits an offence if that person: (a) participates as an accomplice in an offence as set forth in paragraph 1 or 4 of this article; (b) organizes or directs others to commit an offence as set forth in paragraph 1 or 4 of this article; (c) contributes to the commission of one or more offences as set forth in paragraphs 1 or 4 of this article by a group of persons acting with a common purpose.



Such contribution shall be intentional and shall either: (I) be made with the aim of furthering the criminal activity or criminal purpose of the group, where such activity or purpose involves the commission of an offence as set forth in paragraph 1 of this article; or (II) be made in the knowledge of the intention of the group to commit an offence as set forth in paragraph 1 of this article”.

Rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 i comportamenti di chi fornisce, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo. In particolare, la Convenzione rinvia ai reati previsti da altre convenzioni internazionali, tra i quali: il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l'illecita realizzazione di ordigni nucleari, i dirottamenti di navi, l'esplosione di ordigni.

La Convenzione stabilisce, poi, espressamente che è vietato fornire finanziamenti a chi intenda compiere qualsiasi atto rivolto a causare la morte o gravi ferite fisiche a civili od altri soggetti che non prendano parte attiva nelle ostilità in situazioni di conflitto armato, quando lo scopo di tale atto è, per sua natura o per il contesto in cui viene compiuto, quello di intimidire la popolazione o costringere un governo od un'organizzazione internazionale a compiere o ad evitare un qualsiasi atto.

In tutti questi casi, evidentemente, il reato può sussistere solo se chi (persona fisica od ente) fornisce i fondi o, comunque, collabora nel loro reperimento è a conoscenza dell'utilizzo che di essi venga successivamente fatto.

2. Le aree a rischio.

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, possono considerarsi a rischio la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da Enti Pubblici e la libera contrattazione con soggetti privati (persone fisiche od enti, dotati o meno di personalità giuridica) quando tali Enti Pubblici o soggetti privati palesemente dichiarino di voler porre in essere atti di terrorismo o quando le competenti Autorità nazionali ed internazionali li abbiano segnalati come sospetti membri, promotori, fiancheggiatori o finanziatori di organizzazioni terroristiche nazionali od internazionali.

Sono da considerarsi, altresì, a rischio le forniture a soggetti che abbiano manifestato l'intenzione (o che le competenti autorità nazionali od internazionali sospettino) di realizzare illecitamente ordigni nucleari, quando oggetto della fornitura siano prodotti presumibilmente utilizzabili per la realizzazione di tali ordigni.

3. Destinatari - Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti della società, nonché a comportamenti posti in essere da collaboratori esterni e Partner. Obiettivo della presente parte è che tutti destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possono essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa Parte Speciale e dal Codice Etico al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto Legislativo n. 231/01.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto - a carico di tutti gli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni e dei Partner, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-quater del Decreto Legislativo n. 231/01);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.



Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di intrattenere rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche od enti) che dichiarino di appoggiare organizzazioni terroristiche nazionali od internazionali o con soggetti che le competenti autorità nazionali od internazionali abbiano individuato e segnalato come membri, promotori, fiancheggiatori o finanziatori di organizzazioni terroristiche, o con soggetti che abbiano manifestato l'intenzione (o che le competenti autorità nazionali od internazionali sospettino) di realizzare illecitamente ordigni nucleari, quando oggetto della fornitura siano prodotti presumibilmente utilizzabili per la realizzazione di tali ordigni.

4. Le procedure specifiche da adottare per il rispetto del Modello di organizzazione.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra saranno adottate le seguenti procedure.

Tutti gli esponenti aziendali dovranno evitare contatti commerciali con soggetti (persone fisiche od enti) che dichiarino di appoggiare organizzazioni terroristiche nazionali od internazionali o con soggetti che le competenti autorità nazionali od internazionali abbiano individuato e segnalato come membri, promotori, fiancheggiatori o finanziatori di organizzazioni terroristiche o con soggetti che abbiano manifestato l'intenzione (o che le competenti autorità nazionali od internazionali sospettino) di realizzare illecitamente ordigni nucleari, quando oggetto della fornitura siano prodotti presumibilmente utilizzabili per la realizzazione di tali ordigni.

A tal fine dovranno effettuare le opportune verifiche prima di instaurare contatti commerciali, segnalando, comunque, i casi sospetti all'Organo di Vigilanza.

Gli accordi di associazione con i Partner della società e gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso e devono contenere un'espressa clausola di divieto di qualsiasi comportamento che possa costituire violazione delle disposizioni del Decreto, nonché della correlata normativa internazionale applicabile, o che possa sostanziarsi in una violazione del codice etico di Breda Energia, e devono prevedere, in caso di trasgressione di tale divieto, una clausola risolutiva espressa dell'accordo per giusta causa che legittimi il risarcimento del danno.

Nessun tipo di pagamento può essere effettuato nei confronti di soggetti (persone fisiche od enti) che dichiarino di appoggiare organizzazioni terroristiche nazionali od internazionali o con soggetti che le competenti autorità nazionali od internazionali abbiano individuato e segnalato come fiancheggiatori di organizzazioni terroristiche.

In ogni caso, nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura.

Chiunque debba effettuare pagamenti che risultino dovuti in forza di obbligazioni sorte prima di ricevere una segnalazione sui collegamenti del beneficiario con organizzazioni terroristiche od aventi finalità di eversione dell'ordine democratico, dovrà comunicarlo preventivamente all'Organo di Vigilanza.

È vietato, in ogni caso erogare contributi in qualsiasi forma a partiti, movimenti politici, comitati ed organizzazioni sindacali, od a loro rappresentanti.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto concerne i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01, sono i seguenti.



I) L'Organismo di Vigilanza ha il compito di curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle attività a rischio, come individuate nella Parte Speciale.

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate, a cura dell'Organismo di Vigilanza, su supporto cartaceo o informatico.

In particolare, l'Organismo di vigilanza è anche tenuto a verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti, la validità delle clausole finalizzate:

- all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 231/01;
- alla possibilità di Breda Energia di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- all'attuazione dei meccanismi sanzionatori, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni del Modello di organizzazione o del Codice Etico,

ed a suggerirne l'aggiornamento tutte le volte che ciò risulti necessario od opportuno.

II) Con riferimento, in particolare, ai reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, l'Organismo di Vigilanza provvede:

- al monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- all'esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dai competenti enti nazionali ed internazionali (o da qualsiasi dipendente) ed all'effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- alla formazione di base verso tutti i responsabili di funzione, affinché conoscano, oltre alla normativa rilevante in relazione ai reati individuati dal D.Lgs. 231/01, anche le più recenti indicazioni dei competenti organismi nazionali ed internazionali in materia di contrasto al terrorismo ed alle associazioni od enti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

In ragione dell'attività attribuita all'Organismo di Vigilanza nel presente Modello, ad esso deve essere garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante al fine del monitoraggio delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale.



I reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

1. *Le fattispecie dei reati di omicidio colposo e di lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001).*

La L. 123/2007 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-septies, che ha introdotto specifiche sanzioni a carico dell'ente anche in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La previsione di un caso di responsabilità dell'ente per reati di natura colposa impone, allora, qualche precisazione in relazione all'articolo 5 del D.Lgs. 231/2001, che definisce il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell'ente e la subordina all'esistenza di un interesse o vantaggio per l'ente. Il criterio dell'"interesse" risulta, infatti, incompatibile con i reati di natura colposa, perché rispetto ad essi non è configurabile una finalizzazione soggettiva dell'azione.

Si può, comunque, fondatamente ritenere, sulla scorta dei primi commenti della dottrina più autorevole e delle Linee Guida di Confindustria, che la responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001 sia configurabile già quando l'agente, pur senza prospettarsi l'evento (morte o malattia della persona offesa), abbia consapevolmente ed intenzionalmente posto in essere una condotta da cui sia derivato, anche indirettamente, un vantaggio per l'ente (consistente anche solo in un risparmio di costi e/o di tempi).

Ai sensi dell'articolo 589 del codice penale "chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186 c. 2 lett. c) D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".

Ai sensi dell'articolo 590 del codice penale "chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186 c. 2 lett. c) D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.



Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Il reato di omicidio colposo si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona senza la coscienza e la volontà di causare l'evento lesivo, ma per la negligenza, imprudenza o imperizia dell'agente, ovvero per l'inosservanza, da parte sua di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Allo stesso modo, se l'inosservanza, non consapevole né voluta, delle comuni regole di prudenza o di norme di legge determina nella persona offesa una malattia, si configura il reato di lesioni colpose, che si qualificano come “gravi” ai sensi del primo comma dell'articolo 583 del codice penale, se si tratta di:

- una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa,
- una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni,
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
mentre le lesioni si considerano gravissime, ai sensi del secondo comma dell'articolo 583 del codice penale, nel caso in cui dal fatto derivi:
- una malattia certamente o probabilmente insanabile,
- la perdita di un senso,
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile,
- la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare,
- una permanente e grave difficoltà della favella,
- la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Perché si applichino le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01 è, tuttavia, indispensabile che al soggetto agente sia ascrivibile a titolo di “colpa specifica” una violazione delle norme poste a tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro. Al fine di individuare i comportamenti vietati assume, quindi, speciale rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente e, in particolare, la normativa di cui al D.Lgs. 81/08 (“Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”).

2. Le aree a rischio.

In relazione ai reati e alle condotte criminosi sopra esplicitate, non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali.

L'analisi delle possibili modalità attuative dei reati indicati nella Legge n. 123/07 e nell'articolo 25-septies del Decreto Legislativo n. 231/01 coincide, in ogni caso, con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata da Breda Energia sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, ed in particolare dagli articoli 28 e seguenti del Decreto Legislativo n. 81/08 (cfr. documenti di valutazione dei rischi e procedure adottate da Breda per i Sistemi di gestione di Salute e Sicurezza, Ambiente e Qualità, certificati da ente accreditato in accordo alle normative BS OH SAS 18001, ISO 14001 ed ISO 9001).

3. Destinatari - Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti della società, nonché a comportamenti posti in essere da collaboratori esterni e Partner.



Obiettivo della presente parte è che tutti destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possono essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole del presente Modello, i destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico adottato da Breda Energia e tutta la documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella società, il documento di valutazione dei rischi predisposto ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08, nonché le istruzioni, le procedure ed i regolamenti interni predisposti per lavorare in condizioni di sicurezza.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, è obbligatorio attenersi ai seguenti principi generali di condotta.

- Astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto - a carico di tutti gli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni e dei Partner, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-septies del Decreto Legislativo n. 231/01);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

4. Le procedure specifiche da adottare per il rispetto del Modello di organizzazione.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra saranno adottate tutte le procedure di seguito descritte quelle già citate per la gestione dei Sistemi di Salute e Sicurezza, Ambiente e Qualità.

Breda Energia si è impegnata a garantire il rispetto della normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano ed idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa, attraverso:

- la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, integrando in modo coerente le condizioni tecniche, produttive dell'azienda, nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- l'eliminazione dei rischi ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo e, quindi, la loro gestione;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti a rischi;
- la definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime dovranno avere priorità sulle seconde;
- il controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- l'allontanamento di un lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e, ove possibile, il suo impiego in altra mansione;



- l'informazione ed il coinvolgimento dei lavoratori, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro (in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla consultazione preventiva dei soggetti interessati, in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive);
- l'adeguata formazione e l'addestramento dei lavoratori, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, rispetto alle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare la consapevolezza della importanza della conformità delle azioni rispetto al Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dallo stesso; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta a:
 - la formazione ed l'addestramento dei soggetti che svolgono compiti che possono incidere sulla salute e la sicurezza sul lavoro;
 - la formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori;
 - la definizione di adeguate misure igieniche, nonché di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei Lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
 - l'uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
 - la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;

All'interno di Breda Energia, le misure relative alla sicurezza e alla salute durante il lavoro in nessun caso comportano oneri finanziari per i Lavoratori.

Al fine del buon compimento di tutto quanto su indicato, nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti e funzioni, tutti i destinatari devono rispettare:

- le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
- il Codice Etico e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Breda Energia.

Gli appaltatori devono garantire la propria idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, recepire le informazioni fornite da Breda Energia circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da Breda Energia, cooperare con Breda Energia per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di contratto di appalto o d'opera o di somministrazione, coordinare con Breda Energia gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

Nel caso di propri dipendenti che prestino opera/interventi presso strutture di Clienti e Partner, Breda Energia richiede e verifica preventivamente che nei luoghi in cui opereranno i propri incaricati siano poste in essere le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di contratto che i propri incaricati sono inviati a svolgere per proprio conto.

I Fornitori devono rispettare il divieto di fabbricare vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti, non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Gli Installatori devono, per la parte di loro competenza, attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

Nell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei fornitori d'opera), sono richiesti e valutati i costi per la sicurezza sul lavoro, pertanto tale voce di spesa deve essere specificamente indicata nel contratto, separandola dal costo generale dello stesso e non deve essere oggetto di ribasso.

L'assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti, anche senza cantiere, viene effettuata e



monitorata sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate. Come da procedure interne, nelle attività di assegnazione di un appalto, ove ritenuto opportuno dal SPP in funzione dei rischi residui derivanti dall'appalto e presenti presso il sito, prima dell'emanazione dell'ordine, viene verificato che la documentazione e le eventuali attività previste per la definizione dell'allegato sulla sicurezza del contratto, presentato nel capitolato di sicurezza, siano conformi alla normativa ed ai regolamenti vigenti e che siano ottemperati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, dai regolamenti vigenti e dalle procedure aziendali in materia di sicurezza.

Breda Energia ha altresì predisposto ed attua, un sistema di controllo idoneo a garantire la regolare registrazione delle verifiche svolte dalla società in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Breda Energia, richiede ai propri Partner e Fornitori, l'osservanza della presente parte speciale del Modello, pena l'interruzione della propria collaborazione con gli stessi.

Il sistema di gestione delle problematiche connesse alla salute e sicurezza sul lavoro di Breda Energia, si conforma ai requisiti previsti dai più elevati standard di qualità riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, nel cui ambito sono stati considerati con particolare attenzione i requisiti indicati dalla norma British Standard OHSAS 18001: 2007, nonché dalle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001.

5. *I controlli dell'Organismo di Vigilanza.*

L'Organismo di Vigilanza informa e forma sia i soggetti apicali che i subordinati della società (che a loro volta provvederanno a farlo con i loro sottoposti), affinché gli stessi siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto da Breda Energia al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01 e trattati nella presente parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza informa e forma tutti i destinatari affinché utilizzino le procedure implementate nella struttura organizzativa di Breda Energia al fine di evitare la commissione dei suddetti reati e li informa dell'obbligo di segnalazione che gli stessi hanno nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, qualora rilevassero il possibile verificarsi di tali reati.

L'Organismo di Vigilanza assolve i propri compiti di vigilanza verificando che quanto implementato nell'organizzazione in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, venga attuato così come disposto dai protocolli e dalle procedure stabilite da Breda Energia.

Tali procedure sono altresì specificatamente indicate all'interno dell'apposito software denominato Livelink, pubblicato sulla intranet aziendale, recante tutti i protocolli che debbono essere necessariamente utilizzati nello svolgimento di tutte le attività di Breda Energia e l'Organismo di Vigilanza ne monitora l'utilizzo ed il rispetto, sia con verifiche periodiche programmate che con controlli non prefissati.

In caso di pervenute segnalazioni di possibili violazioni, l'Organismo di Vigilanza metterà in atto una procedura di Indagine e verifica e, nel caso di effettiva violazione di norme o delle procedure aziendali, procederà come da regolamento dell'Organismo di Vigilanza stesso (indagine, segnalazione ai vertici societari anche al fine di applicare le eventuali sanzioni: esclusione del Partner e/o del fornitore, addebito di sanzioni a carico di chi ha commesso la violazione, in accordo con le parti della società coinvolte ed interessate, rivalutazione della validità del Modello nella parte specifica, ecc....).